

# **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

## **I.C. 'FELICE FATATI' TERNI**

Delibera Collegio Docenti n. 31 del 16 Dicembre 2021

**Delibera Consiglio di Istituto n. 34 del 20 Dicembre 2021**

Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente  
*Regolamento disciplinare d'Istituto*

### **1. PREMESSA**

### **2. INTRODUZIONE AL BULLISMO**

### **3. AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

#### **a. STRUMENTI**

#### **b. REGOLAMENTO**

### **4. DIFFUSIONE**

### **5. ALLEGATI**

### **1. PREMESSA**

La scuola, in quanto luogo formativo ed educativo, fondato su principi di inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento, da un lato, del benessere psico-fisico di alunni ed alunne e, dall'altro, come recita il Patto educativo di corresponsabilità, la loro "crescita responsabile", nella consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadinanza.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in collaborazione con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ogni alunno e alunna svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita e sviluppi strumenti per vivere adeguatamente nella comunità.

A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al tempo stesso detta norme di comportamento per prevenire e contrastare comportamenti e fenomeni che minano il benessere degli studenti e delle studentesse, intesi come singoli e come piccola società; in questo senso, vanno compresi, monitorati e contrastati in modo capillare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che sono pervasivamente presenti nelle scuole italiane, come segnalato ampiamente

dai report e dalle indagini dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, della Piattaforma Elisa ed altri Enti di ricerca accreditati.

In coerenza con la sua missione educativa, l'Istituto ha quindi elaborato adottato il presente *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo* (d'ora in poi *Regolamento*), che funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Il suo obiettivo principale è definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per conoscere, prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza e prevaricazione. I principi e le azioni definiti di seguito integrano il Regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità e sono in armonia con quanto previsto dal quadro normativo di riferimento:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di „telefoni cellulari“ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’“utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n. 71/2017.

## **2. INTRODUZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

Per bullismo intendiamo atti aggressivi, violenti, prevaricatori e/o vessatori tra pari. È caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo, dall'intenzionalità dell'attacco messo in atto dal/i prevaricatore/i e dalla presenza di uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima. Quest'ultima, infatti, è generalmente contraddistinta da una maggiore vulnerabilità, per ragioni diverse: è fisicamente più debole rispetto al/i bullo/i; è percepita come meno capace di difendersi efficacemente dagli attacchi e dalle molestie del/i bullo/i; è usualmente isolata e poco considerata dai compagni di classe; ha caratteristiche che vengono attaccate in quanto ascrivibili a minoranze (es. nel caso del bullismo omofobico).

Nel complesso il bullismo rappresenta un abuso sistematico di potere da parte del/i ragazzo/i che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno o più compagni di scuola. L'aggressione può essere diretta, se avviene in presenza della vittima, o indiretta, se la colpisce nelle sue relazioni.

Le prepotenze sono poste in essere da singoli alunni (bullismo individuale), ma generalmente vedono il coinvolgimento di altri compagni (bullismo di gruppo) che operano a sostegno del bullo, oppure sono attuate attraverso la manipolazione del gruppo da parte del bullo, in modo che più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del bullo (bullismo relazionale). Nessun membro del gruppo, in ogni caso, ha un ruolo neutrale: la neutralità equivale a passività, dunque indifferenza nei confronti della vittima e di ciò che sta subendo. È dunque chiaro che non si tratta di un problema relegabile a scherzi o diverbi tra singoli, ma di un problema sociale, perché investe una comunità (e la classe stessa, così come la scuola, sono piccole comunità).

Il **cyberbullismo**, o bullismo online, è una fattispecie specificamente normata, in Italia, dal 2017; in misura sempre maggiore, infatti, le prepotenze vengono attuate nel contesto virtuale di internet (ad esempio attraverso la pubblicazione in rete di filmati che riprendono le prevaricazioni) o vengono messe in atto online, per mezzo delle tecnologie (uso di sms, chat-line, social network, e-mail), al fine di isolare un minore o un gruppo di minori.

In nessun caso l'atto di bullismo può essere scambiato per scherzo o litigio: ciò che fa la differenza è, infatti, lo squilibrio di potere, come si è detto, tra aggressore e vittima, e l'impatto, fisico e/o psicologico, che il bullismo determina, in particolare nelle sue manifestazioni online; queste ultime, infatti, per l'assenza del confine spazio-temporale in Rete, per la velocità di diffusione dei dati pubblicati e per la capillarità della diffusione stessa, possono avere conseguenze serissime, talora permanenti, nella vita della persona molestata.

È utile, per una maggiore comprensione del fenomeno, una schematizzazione delle più comuni tipologie di aggressioni:

- bullismo diretto: colpire e maltrattare fisicamente; offendere, schernire e insultare a parole;
- bullismo indiretto: escludere, ignorare, isolare; diffondere pettegolezzi e calunnie;
- cyberbullismo: molestare, ricattare, diffamare; diffondere dati personali (es. immagini e video); perseguitare; denigrare.

È bene specificare che anche la singola azione di prepotenza che abbia i contorni del bullismo è sintomo di un disagio nel gruppo-classe o nell'istituto e per questo sarà segnalata e sanzionata in base al Regolamento disciplinare di ciascun plesso; il **ripetersi** dell'aggressione, anche in forma diversa, si configura esplicitamente come bullismo e sarà valutato e sanzionato in base al presente *Regolamento*.

Va considerato inoltre che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri **reati procedibili d'ufficio** (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Si riporta di seguito una sintesi della **normativa sulla procedibilità penale** nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente *Regolamento*), selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

#### **Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori:**

- **Fino al compimento dei 14 anni** i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere, sotto il profilo civile, delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.
- In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

### **3. AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO**

#### **a. STRUMENTI**

È opportuno specificare di quali strumenti l'Istituto si dota e quali azioni mette in campo per prevenire e contrastare il fenomeno, coinvolgendo necessariamente tutta la comunità educante, intesa come personale docente, personale non docente, famiglie.

Sono stati adottati i seguenti strumenti:

- aggiornamento del PTOF;
- designazione del Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo;
- nomina del Team antibullismo (D.S., docente per primaria e docente per secondaria);

- protocollo di gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo (allegato 1);
- scheda di segnalazione delle situazioni di bullismo e cyberbullismo (allegato 2);
- registro d'Istituto dei casi di bullismo e cyberbullismo a cura del Referente (allegato 3)
- Manifesto della comunicazione non ostile (allegato 4);
- corsi, incontri e momenti formativi per alunni/docenti/personale non docente/genitori.

## **b. REGOLAMENTO**

L'Istituto Comprensivo F. Fatati  
 acquisita la Delibera del Collegio Docenti del.....  
 vista la Delibera del Consiglio di Istituto del .....

**emana il seguente**

### **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

#### **Art. 1**

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

#### **Art.2**

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

#### **Art. 3**

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella *Premessa* del presente *Regolamento* e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

#### **Art. 4**

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### **Art. 5**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento*, nel *Protocollo di azione* (allegato 1) e nella documentazione più aggiornata sull'argomento (es: il documento [Safe web](#) della Polizia di Stato, relativo alla sicurezza in internet);
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento* o al *Protocollo di azione* (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione* (allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

### **Art. 6**

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

### **Art. 7**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **Art. 8**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

### **Art. 9**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (*i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura*);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal presente *Regolamento* nei casi di bullismo e cyberbullismo.

### **Art.10**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli alunni e le alunne**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (a tal proposito si veda l'art. 28 del *Regolamento d'istituto* sull'uso accettabile di *smartphone* e *tablet*);
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e- mail, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'*hate speech* sul web adottando comportamenti in sintonia con il *Manifesto della comunicazione non ostile* (allegato 4);
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *online* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori, nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13, comma 2 della *Dichiarazione dei diritti di Internet*;

### Art. 11

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal *Regolamento* presente.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (alunni/e e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

**In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori.** È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. **L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti.** Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.



Si ricorda, inoltre, come chiarito nella Premessa, che **alcuni comportamenti di bullismo e cyberbullismo possono configurare reato ed essere quindi oggetto di sanzione civile e/o penale.**

□ **Comportamenti specifici ascrivibili a bullismo e relative sanzioni (vengono selezionate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni)**

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Bullismo diretto: ripetuta aggressione verbale, parole ingiuriose, mancanze di rispetto; violenze fisiche verso gli altri, danneggiamento delle cose degli altri.	Scuola primaria: ammonimento da parte della D.S. alla presenza dei genitori dell'alunno/a. Scuola secondaria: sospensione da uno a dieci giorni.
Bullismo indiretto: comportamenti volti all'isolamento e alla sottomissione della vittima (pettegolezzi, diffusione di cattiverie, atteggiamenti volti all'esclusione).	Scuola primaria: ammonimento da parte della D.S. alla presenza dei genitori dell'alunno/a. Scuola secondaria: sospensione da uno a dieci giorni.
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	Scuola primaria: da valutare (?) Scuola Secondaria: sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.

□ **Comportamenti specifici legati al cyberbullismo e relative sanzioni:**

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione, <b>non lesivo</b> nei confronti di docenti o compagni.	Si rimanda allo specifico art. 28 del Regolamento d'Istituto.
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del docente presente, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso, <b>di cui non sia dimostrabile la diffusione online.</b>	Scuola primaria: ammonimento da parte della D.S. alla presenza dei genitori dell'alunno/a. Scuola secondaria: sospensione da uno a tre giorni.

<p>Publicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.</p>	<p>Scuola Primaria: ammonimento da parte della D.S. alla presenza dei genitori dell'alunno/a e del Consiglio di Classe, con interventi di tipo educativo scelti dal Consiglio di Classe. Scuola Secondaria: Sospensione da tre a dieci giorni.</p>
<p>Inviare messaggi privati offensivi/denigratori/provocatori (costituisce aggravante il pregiudizio discriminatorio, es. a sfondo omofobico o razziale), <b>sia su canali autorizzati dalla scuola (piattaforma e mail istituzionale), sia su canali privati di cui la scuola non è responsabile (es. chat e social).</b></p>	<p>Scuola Primaria: ammonimento da parte della D.S. alla presenza dei genitori dell'alunno/a e del Consiglio di Classe, con nota disciplinare e interventi di tipo educativo scelti dal Consiglio di Classe. Scuola Secondaria: Sospensione da tre a dieci giorni.</p>
<p>Atti di cyberbullismo configurabili come reato (stalking, ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati personali)</p>	<p>Scuola Primaria: da valutare (?) Scuola Secondaria: sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.</p>

#### 4. DIFFUSIONE E CONDIVISIONE REGOLAMENTO

L'istituto, consapevole che la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è strettamente legato ad un'attività di sensibilizzazione e informazione efficace di tutti gli attori che costituiscono parte integrante della comunità scolastica e della comunità educante nel suo complesso, si impegna a:

- pubblicare sul sito della scuola il presente Regolamento e gli eventuali aggiornamenti;
- diffonderne in tutte le classi i contenuti principali, compreso il *Manifesto della comunicazione non ostile* (allegato 4);
- darne opportuna diffusione presso le famiglie nell'incontro di accoglienza delle classi di inizio ciclo e, in seguito, attraverso i consigli di classe di inizio anno scolastico;
- diffondere presso i docenti contenuti e pratiche contenuti nel presente Regolamento;
- stringere partnership con enti ed associazioni presenti sul territorio che possano contribuire a valorizzare e diffondere la cultura del rispetto reciproco e della cittadinanza consapevole (intesa anche come cittadinanza digitale) attraverso incontri ed esperienze formative destinate ad alunni/e, docenti, genitori.

## ALLEGATO 1

### PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenze della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal *Regolamento*;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Referente (o il *Team bullismo*) d'istituto (formato dal Referente, da un altro docente e da un membro del personale ATA). Il *Team* è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

#### SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
<b>1. Segnalazione</b>	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola; <b>utilizzare all. 2.</b>	Alunno, vittima, alunni testimoni Referente o team bullismo Docenti Genitori Personale ATA
<b>2. Analisi e valutazione dei fatti</b>	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Referente (o team bullismo) Vicaria Dirigente
<b>3. Intervento e gestione del caso</b>	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle	Referente o team bullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni

	famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Consiglio di classe Dirigente Vicaria Counselor d'istituto
<b>4. Monitoraggio</b>	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team bullismo Docenti di classe Counselor d'istituto

### **Fase 1: SEGNALAZIONE**

La fase di segnalazione ha lo scopo di **attivare un processo di attenzione** e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,..). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del *Team bullismo*, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

### **Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI**

Ricevuta la prima segnalazione, il Referente (o il *Team bullismo*) informa il dirigente e/o la vicaria e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è **la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto** per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e **decidere la tipologia di intervento da attuare**.

A tale proposito il Referente (o il *Team bullismo*) effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,..), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicaria, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il/i docenti che siano entrati prioritariamente a conoscenza del fatto **compileranno l'allegato 2**, lo trasmetterà al Referente (o il *Team bullismo*) proporranno le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

### **Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO**

A seguito di un'approfondita valutazione il Referente (o il *Team bullismo*) sceglierà come **gestire il caso attraverso uno o più interventi**. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia **la procedura da seguire** è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria **in caso di reato**.

### **Fase 4: MONITORAGGIO**

Il Referente (o il *Team bullismo*) che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

## SCHEMA DI SEGNALAZIONE CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

ALUNNO:	
CLASSE E SEZIONE:	
PLESSO:	
ORDINE DI SCUOLA:	

DESCRIZIONE DEL CASO DA SEGNALARE:

**DATA**

.....

**FIRMA DEL/DEI DOCENTI CHE VERBALIZZANO**

.....

.....

**REGISTRO DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (a cura del Referente d'Istituto)**

<b>RIEPILOGO CASI</b>					
SCUOLA _____				a.s. _____	
N°	Data segnalazione	Episodio (riassunto)	Azioni intraprese		Insegnante con cui l'alunno/a si è confidato
			Cosa?	Da chi?	

**DATA**

.....

**FIRMA DEL/DELLA REFERENTE D'ISTITUTO**

.....



ALLEGATO 4  
MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

parole  
stili

## Il Manifesto della comunicazione non ostile

- 1. Virtuale è reale**  
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
- 2. Si è ciò che si comunica**  
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
- 3. Le parole danno forma al pensiero**  
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
- 4. Prima di parlare bisogna ascoltare**  
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
- 5. Le parole sono un ponte**  
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
- 6. Le parole hanno conseguenze**  
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
- 7. Condividere è una responsabilità**  
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
- 8. Le idee si possono discutere.  
Le persone si devono rispettare**  
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
- 9. Gli insulti non sono argomenti**  
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
- 10. Anche il silenzio comunica**  
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

🐦 | 📺 | 📧 | paroleostili.it